

dazion sciogliersi, come è permesso a debiti & gravanze tra particolari, che ciò fatto per il più restano detti Capitali consunti & estinti con li suoi Pro in conseguenza. Et così fu istituito il Monte vecchio & estinto ancora.

698) Si è veduto di sopra, che Imprestido appresso i nostri Progenitori era concepito sotto l'idea di Pegno; conciossiachè per avere dal Principe il gius di percepire certa annua somma, perchè questo gius fosse legittimo, i Sudditi gli davano come in pegno e ipoteca i loro Capitali. La natural condizione dunque del Pegno portava seco, che quei Pro non dovessero essere perpetui, ma tali gius si estinguessero, qualunque volta il Principe non voleva più ritener appresso di se i pegni. Che se colui il quale aveva dato il pegno, mercè il gius acquistato, avesse percepito tanto di utilità, che pareggiasse, o eziandio superasse il pegno dato, doveva contentarsi del percepito, nè pretendere poteva che fosse perpetuo il suo gius. Niente di meno era formula corrente negli Stromenti, soprattutto per cause pie, che gli imprestidi venissero obbligati *in perpetuo*. Nacque tal formula dalla lunghezza di tempo che lasciavasi goder del suo gius al *Pignerante*: e il Principe stesso per inavvertenza de' suoi Ministri, così pure si esprimeva talvolta. Avvenne ciò negli Imprestidi assegnati *in perpetuo* per l'acquisto del Lago di S. Daniele (n. 239, 317.), ma avvertita l'erronea espressione nel 1325, 21 Novembre per decreto del Senato si corresse: *Cum olim Commune fuerit in concordia cum Monasterio S. Danielis dandi sibi pro lacu dando Communi tot imprestita, ex*
qui-